

N. R.G. 12477/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile

nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **12477/2019** promossa da:

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv.ti
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Milano,
via [REDACTED] come da procura in atti

ATTORE

contro

[REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]) in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
legale in Milano, [REDACTED] come da procura in atti

CONVENUTO

Conclusioni

Le parti, all'udienza del 30.12.2021, hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] s.p.a. formulando nei suoi confronti domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta in data 16 novembre 2015 presso il Centro Commerciale "[REDACTED]" di Nerviano.

In particolare parte attrice allegava e deduceva: che, in data 16 novembre 2015, alle ore 17:00 circa, l'attrice si trovava presso il reparto mobili ed illuminazione del Centro Commerciale [REDACTED] e, in prossimità della zona di esposizione di alcuni divani, rovinava a terra, a causa di un dislivello nel tratto di inizio passaggio pedonale dei clienti in pendenza, ove vi era uno sbalzo di 27 cm, non segnalato; che veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rho ove veniva diagnosticata



“frattura dell'epifisi prossimale dell'omero destro”, che sussiste responsabilità di [REDACTED] S.p.a. ex art. 2051 c.c. e, in via subordinata, ex art. 2043 c.c..

Si costituiva in giudizio [REDACTED] s.p.a. contestando integralmente la domanda e chiedendo il rigetto integrale della stessa.

La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione di prove orali e l'espletamento di accertamenti tecnici di natura medico-legale sulla persona dell'attrice.

Con provvedimento presidenziale avente efficacia dal 28.02.2020 la causa veniva assegnata a questo giudice, il quale, esaurita l'istruttoria ed espletati gli accertamenti tecnici richiesti, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 30 dicembre 2021, disponendo si celebrasse nelle forme della c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221 D.L. 34/2020 e succ. mod..

Alla predetta udienza, le parti precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle stesse i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..

2. Preliminarmente deve rilevarsi che alla fattispecie in esame è applicabile l'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.

2.1. Com'è noto, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa; conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie sopracitata (cfr. *ex multis* Cass. Civ. n. 4476 del 2011).

Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, allorché il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa; quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (cfr. Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti); diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità cfr. Cass. civ. n. 17625 del 2016).

2.2. Dedinando i predetti principii alla fattispecie in esame ed alla luce delle risultanze istruttorie in atti, si deve ritenere che l'attrice ha dato prova dei fatti costitutivi della domanda formulata, dimostrando di essere caduta a causa della presenza della dedotta anomalia determinata dalla presenza di un dislivello tra la zona preposta al passaggio della clientela e la zona di esposizione del mobilio.

Al riguardo il teste escusso all'udienza del 5.02.2021, [REDACTED] ha confermato le allegazioni attoree, dichiarando, in particolare: *“Mia moglie si è avvicinata al divano. Il divano era alla destra rispetto alla direzione di mia moglie. Mia moglie ha osservato il divano avvicinandosi man mano al divano. Ad un certo punto ha fatto mezzo passo indietro, per uscire ed è caduta. E' caduta perché ha messo un piede oltre al dislivello del pavimento, dislivello che era presente in loco. Io ho proprio visto che cadeva, avevo la visuale libera ed ero vicino a lei. Il dislivello di*



cui parlo è quello raffigurato nelle prime tre fotografie del documento che mi si mostra (doc. 23 fasc. att)” (v. verbale di udienza del 5.02.2021).

Si evidenzia che rispetto a tale teste, la difesa di parte convenuta non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni, l’eccezione di nullità della testimonianza formulata all’udienza del 5.2.2021, che quindi deve intendersi rinunciata.

Anche il teste [REDACTED] ha confermato le allegazioni attoree, dichiarando: *“Si è vero, confermo. Io ero dietro alla signora e ho visto che si è avvicinata al divano. Io sarò stato un metro o due dietro alla signora. Si è avvicinata, poi ad un certo punto dopo aver raggiunto il divano, la ho vista che iniziava ad allontanarsi dal divano ed è caduta. Ho visto che ha avuto un movimento del corpo come se avesse messo un piede nel vuoto”*. E ancora: *“Io al momento non mi sono reso conto. Dopo che è caduta e mi sono avvicinato, ho visto che il piano dove era esposto il divano in questione presentava un dislivello rispetto ad uno scivolo. La situazione dei luoghi al momento del sinistro è quella che si vede bene raffigurata nella terza foto dall’alto, quella con il divano stonato ed il tappeto nero. Il dislivello non era evidenziato dal nastro come nella quarta fotografia (doc. 23, fasc. att.)”* (v. verbale d’udienza del 5.02.2021). Il teste [REDACTED] ha altresì espressamente escluso che l’attrice stesse camminando procedendo all’indietro.

Ebbene entrambi i testi hanno confermato di avere visto la signora [REDACTED] cadere mettendo il piede “nel vuoto”, oltre il dislivello tra il piano di esposizione dei mobili e la zona preposta al passaggio pedonale, di cui alla produzione fotografica in atti (v. doc. 21 e 23, fasc. att.), non contestata da parte convenuta.

I testi [REDACTED] e [REDACTED] presenti al momento della caduta dell’attrice, hanno altresì confermato che il dislivello non fosse segnalato da nastro bianco e rosso come, al contrario, per l’altro scivolo presente nel negozio (v. verbale di udienza del 5.02.2021).

Il teste [REDACTED] consulente infortunistico, escusso parimenti all’udienza del 5.02.2021, ha altresì confermato il contenuto della sua perizia (cfr. doc. 21 fasc. att) circa lo stato dei luoghi, ovvero la presenza di un dislivello non segnalato.

Quanto all’efficacia probatoria delle predette dichiarazioni testimoniali, tenuto conto che le stesse risultano precise e circostanziate nonché del tutto prive di vizi di contraddittorietà, non vi è motivo alcuno per dubitare della loro genuinità e dunque dell’attendibilità dei testi.

Avuto riguardo alle caratteristiche della dedotta *rs*, deve ritenersi in primo luogo che la stessa convenuta non ha contestato la presenza della dedotta anomalia, confermando espressamente la presenza del dislivello (v. comparsa di costituzione, p. 7), eccettuando piuttosto la visibilità ed evitabilità della stessa da parte dell’attrice (*“..il dislivello indicato dall’attrice risulta visibile per la presenza di un bordo di raccordo di metallo, pacificamente a norma di legge e ben illuminato”*, v. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta di [REDACTED]).

Lo stato dei luoghi deve ritenersi altresì provato sulla scorta della documentazione fotografica versata in atti (cfr. doc. 21 - 23, fasc. att) laddove è agevole rilevare la presenza di un dislivello tra il piano preposto al passaggio dei clienti e la zona di esposizione del mobilio di carattere insidioso in ragione della sua conformazione; si evince, infatti, dall’esame della documentazione fotografica che il dislivello oggetto di causa fosse, a differenza dell’altro presente nel negozio, non segnalato da nastro rosso e bianco.

Inoltre si evidenzia che non vi era alcuna differenza cromatica tra lo scivolo e il piano di esposizione che potesse rendere evidente il dislivello esistente tra gli stessi, non potendo ritenersi sufficiente, per una migliore visibilità, l’apposizione di un raccordo di metallo.



A ciò si aggiunga, che, successivamente all'incidente, [REDACTED] S.p.a. installava delle transenne per delimitare la zona di esposizione dalla zona preposta al passaggio della clientela, riconoscendo così il carattere insidioso del dislivello.

2.3. Dedinando, dunque, i principi giurisprudenziali sopra richiamati al caso di specie, può agevolmente ritenersi che le predette risultanze istruttorie (prove orali e documentazione fotografica) consentono di affermare che parte attrice ha fornito la prova della derivazione causale dell'evento lesivo-caduta alla dedotta *res* in custodia alla società qui convenuta e che, pertanto, può ritenersi che la caduta della signora [REDACTED] sia avvenuta a causa della anomalia presente *in loco*, ovvero della presenza di un dislivello insidioso per la sua oggettiva conformazione e non segnalato.

2.4. Fermo quanto sopra e in conformità ai principi sopra espressi dalla Suprema Corte, non può non evidenziarsi come nel caso concreto lo stesso comportamento dell'attrice abbia concorso alla causazione dell'evento.

Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze di tempo e di luogo nelle quali il sinistro si è verificato, ovvero all'interno di un negozio di esposizione mobili regolarmente illuminato, tenuto conto della profondità del dislivello e della sua localizzazione rispetto al piano di esposizione del mobilio, inducono a diminuire i danni risarcibili all'attrice in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.

Nel caso di specie, invero, non risulta provato che l'attrice avesse prestato la dovuta attenzione allorquando si trovava all'interno dell'esercizio commerciale poiché intenta a visionare il mobilio ivi presente, come confermato dal teste [REDACTED] (*“Mia moglie si è avvicinata al divano. Il divano era alla destra rispetto alla direzione di mia moglie. Mia moglie ha osservato il divano avvicinandosi man mano al divano. Ad un certo punto ha fatto mezzo passo indietro, per uscire ed è caduta”*: v. verbale d'udienza del 5.2.2021) e pertanto il difetto di attenzione nell'uso ha incrementato la potenzialità lesiva della “cosa”, assumendo rilievo ai sensi dell'articolo 1227, I comma, c. c.

Pertanto, ricordato che il concetto di prevedibilità – rapportato alla sfera del danneggiato – non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione concreta, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona e riconosciuta al disposto normativo di cui all'art 1227 c.c la funzione di regolare, ai fini della causalità, l'efficienza causale del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenute in considerazione le predette circostanze che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione, ne consegue che il comportamento del soggetto leso assume, nel caso di specie, efficacia causale idonea a determinare una riduzione del danno che, tenuto conto del caso concreto sopra evidenziate, appare congruo fissare nel 50%.

3. Ciò premesso in punto di *an*, giova procedersi alla quantificazione e liquidazione dei danni lamentati dalla signora [REDACTED]

3.1. I danni alla persona riportati dall'attrice sono stati accertati dalla disposta CTU medico-legale, le cui conclusioni debbono essere integralmente condivise dal Tribunale per essere il frutto di accurata indagine sulla stessa persona dell'attrice, per la puntuale applicazione della scienza medico-legale e per essere le stesse corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico compiute all'esito di accertamenti specifici e di esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta in atti, non inficcate nemmeno da critiche di parte.

Il c.t.u. ha accertato che l'attrice – dopo un periodo di inabilità totale per giorni 3, al 75% per giorni 45, al 50% per i successivi 40 giorni ed al 25% per ulteriori 40 giorni – ha subito una riduzione



definitiva della sua integrità psico-fisica, causalmente riconducibile al fatto illecito occorso, pari al 10% con grado di sofferenza psico-fisica pari a 3, in una scala da 1 a 5, durante la inabilità temporanea e di grado 2 alla stabilizzazione dei postumi.

3.2. Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828); nulla è invece dovuto a titolo di sofferenza soggettiva alla stabilizzazione dei postumi dal momento che parte attrice non ha nemmeno allegato profili riconducibili alla sofferenza interiore correlata al danno biologico.

Per il ristoro di detti pregiudizi si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati da questo Tribunale con le Tabelle 2021 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).

3.3. I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attrice, di anni 66 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo), l'importo complessivo di **Euro 8.343,75** in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 120,00 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica nella misura di 3 nel periodo della temporanea: v. p. 9, relazione definitiva) e di **Euro 15.172,00** in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di **Euro 23.515,75** in valori monetari attuali.

La complessiva somma di **Euro 23.515,75** va dimezzata del 50% per il concorso colposo dell'attrice accertato e quindi va riconosciuto all'attrice l'importo di **Euro 11.757,87**.

Nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta a titolo di personalizzazione attesa la carenza di rigorosa prova al riguardo e tenuto conto della natura unitaria ed omnicomprensiva della categoria del danno non patrimoniale.

3.4. Alla complessiva somma, come sopra determinata, pari ad **Euro 11.757,87** liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.

Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.

Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (16.11.2015) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 16.11.2015 fino alla presente sentenza; sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.



3.5. Devono altresì essere riconosciute all'attrice, sotto il profilo del danno patrimoniale, le spese mediche sostenute e ritualmente prodotte in atti dalla parte attrice che questo Tribunale ritiene eziologicamente riconducibili al sinistro e che sono pari ad **Euro 1.785,35** (cfr. doc. 14 fasc. att); i predetti esborsi devono essere ridotti del 50% tenuto conto dell'accertato concorso di colpa della danneggiata e devono quindi liquidarsi nella complessiva misura di **Euro 892,67**, oltre rivalutazione dal di degli esborsi alla sentenza ed interessi compensativi secondo i criteri di cui alle S.U. n. 1712 del 17.2.1995 di cui si è detto *supra*, *sub* 3.4.

3.6. Quanto alla domanda formulata per il rimborso delle spese legali stragiudiziali, deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali; l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata *ex ante*, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente, il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.

Ciò premesso, deve rilevarsi che nella fattispecie, quanto alle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, svolta per le attività propedeutiche alla introduzione del presente giudizio, può ritenersi provato il danno emergente, dal momento che l'attività era necessaria e non superflua al fine di introdurre il presente procedimento, si ritiene di poter equamente liquidare per tali spese stragiudiziali, tenuto conto della documentazione versata in atti (*sub* docc. 15-19 e 22, fasc. att), l'importo di **Euro 1.200,00**, che tenuto conto dell'accertato concorso di colpa nella misura del 50%, deve liquidarsi in Euro 600,00 all'attualità, oltre interessi compensativi, trattandosi di danno emergente, da calcolarsi secondo i criteri enunciati *supra*, *sub* 3.4.

4. Quanto al regolamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, deve ritenersi che, stante il parziale accoglimento della domanda attorea in punto *quantum* (cfr., sul punto, *ex multis* Cass. civ. 3438/2016) in ragione dell'accertato concorso colposo, sussistono i presupposti per compensare le spese nella misura di un mezzo e porre a carico di [REDACTED] s.p.a. le spese di lite nella restante misura della metà che si liquidano come in dispositivo *ex* D.M. 55/2014, tenuto conto della attività difensiva effettivamente espletata e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice che si dichiarano antistatari *ex* art. 93 c.p.c.

Secondo i medesimi criteri predetti e, dunque, previa compensazione nella misura della metà, vanno rimborsati all'attrice, nella misura della restante metà gli esborsi sostenuti per il contributo unificato e marca da bollo (pari ad Euro 545,00), le spese di c.t.p. sostenute nel corso del giudizio per la consulenza tecnica di parte (cfr. sul punto Cass. civ., sentenza n. 3380 del 2015: "*le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue*"), consulenza nella specie affidata al dott. [REDACTED] (v. fattura n. 27 del 13.04.2021 depositata in atti in data 30.09.2021, pari ad



Euro) e, infine, le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 28.08.2021.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

- condanna [REDACTED] S.p.a. a corrispondere all'attrice [REDACTED] [REDACTED] la somma di **Euro 11.757,87** a titolo di danno non patrimoniale e la somma di **Euro 1.492,67** a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- previa compensazione delle spese di lite nella misura della metà, condanna [REDACTED] s.p.a. a rifondere all'attrice [REDACTED] [REDACTED] le delle spese di lite che sono liquidate, per la restante metà, in **Euro 2.935,50** per compensi, **Euro 272,50** per esborsi, **Euro 488,00** per spese di c.t.p., oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore degli Avv.ti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] come da dichiarazione *ex art.* 93 c.p.c.;
- previa compensazione delle spese nella misura della metà, pone definitivamente a carico di [REDACTED] s.p.a., nella misura della restante metà, le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 28.08.2021.

Milano, 16 maggio 2022

Il Giudice
dott. Annamaria Salerno

